

ALLEGATO "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"UNTI DI DIO"



TITOLO I – Disposizioni Generali

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'associazione denominata "Unti di Dio" (di seguito "Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione apartitica, ispirata ai valori cristiani, autonoma e distinta da ogni confessione religiosa, aperta a tutte le persone che ne condividono le finalità solidaristiche, che intende acquisire la qualifica di Organizzazione di Volontariato e di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha **sede legale nel comune di Mugnano di Napoli (NA) alla Via Panagulis n.8 - 80018**. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di NAPOLI di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS e per la durata della stessa, l'Associazione assume e utilizza nella propria denominazione l'indicazione "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo "ETS" costituisce una facoltà che discende dal possesso della qualificazione derivante dall'iscrizione nel RUNTS, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. In caso di perdita della qualifica di ODV o di Ente del Terzo Settore, l'Associazione adegua la propria denominazione e le relative disposizioni statutarie nel rispetto dell'art. 32, comma 3, e delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6 (Finalità e Attività)

L'Associazione, priva di scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di persone terze rispetto all'Associazione e sono riconducibili, in particolare, alle lettere **A, I, J, Q, R, U, V, Z** del citato art. 5, come di seguito specificate:

1. Attività di cui alla lettera a)

L'Associazione promuove e realizza interventi e servizi sociali rivolti a persone e famiglie in condizioni di bisogno o fragilità, tra cui, a titolo esemplificativo:

- sostegno a persone in grave emarginazione sociale, incluse persone senza dimora, tramite distribuzione di pasti, beni di prima necessità, vestiario e supporto relazionale;
- azioni di contrasto alla povertà materiale ed educativa;
- supporto a minori, anziani soli, persone con disabilità, persone con dipendenze o vittime di violenza, anche mediante ascolto, accompagnamento ai servizi, orientamento ai diritti sociali e socio-sanitari;
- iniziative di sostegno alla genitorialità e ai nuclei familiari in difficoltà;
- servizi di prossimità (sportelli sociali, punti di ascolto, mediazione con i servizi pubblici).

2. Attività di cui alla lettera i)

L'Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche, formative e ricreative di interesse sociale, fra cui:

- laboratori, corsi, seminari, cineforum, rassegne, eventi musicali, teatrali, letterari;
- attività di promozione della lettura e della partecipazione culturale;
- iniziative espressive e ricreative rivolte a minori, giovani, anziani, persone svantaggiate e comunità locali;
- attività editoriali e di comunicazione finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, del volontariato e delle attività di interesse generale.

3. Attività di cui alla lettera j)

L'Associazione può promuovere e gestire strumenti di comunicazione comunitaria, anche digitali (web radio, podcast, piattaforme online), che:

- diffondano contenuti di interesse sociale, culturale ed educativo;
- favoriscano la partecipazione civica;
- diano voce a persone e gruppi vulnerabili;
- sostengano campagne sociali coerenti con le finalità associative.

4. Attività di cui alla lettera q)

L'Associazione promuove servizi e percorsi finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione, quali:

- orientamento e bilancio di competenze;
- supporto alla ricerca attiva del lavoro;
- tutoraggio e accompagnamento al lavoro;
- tirocini e percorsi formativi di base e professionalizzanti in collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo settore e imprese.

5. Attività di cui alla lettera r)

L'Associazione realizza iniziative di accoglienza e integrazione a favore di cittadini di Paesi terzi e migranti, tra cui:

- accoglienza materiale di prima necessità;
- mediazione linguistico-culturale;
- corsi di lingua e educazione civica;
- orientamento ai servizi;
- percorsi di inclusione sociale, abitativa, lavorativa e di partecipazione alla vita della comunità.

6. Attività di cui alla lettera u)

L'Associazione svolge attività di beneficenza e sostegno a persone svantaggiate, quali:

- raccolta, acquisto e distribuzione gratuita di alimenti, prodotti essenziali, farmaci e beni strumentali;
- erogazione di contributi economici o servizi in favore di persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità;
- iniziative di sostegno a distanza e sostegno a progetti di solidarietà riconducibili alle attività di interesse generale.

7. Attività di cui alla lettera v)

L'Associazione promuove la cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della cittadinanza attiva attraverso:

- percorsi educativi nelle scuole e nei territori;
- iniziative di sensibilizzazione sul contrasto alle mafie, alla corruzione e a ogni forma di illegalità;
- attività volte al dialogo interculturale e interreligioso e alla gestione nonviolenta dei conflitti;
- campagne pubbliche sui diritti, i doveri e la partecipazione democratica.

8. Attività di cui alla lettera z)

L'Associazione può partecipare a iniziative di recupero, gestione e valorizzazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli:

- a finalità sociali, culturali, educative e aggregative;
- allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, in collaborazione con enti pubblici, altri ETS e soggetti del territorio.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente tramite l'impegno personale, spontaneo e gratuito dei volontari associati; possono essere realizzate anche in collaborazione con enti pubblici, altri enti del Terzo settore e soggetti privati; possono avvalersi di personale retribuito nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017.

Attività Collegate e Accessorie: L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Tali attività collegate includono, a titolo esemplificativo, la gestione di magazzini e mezzi di trasporto per la distribuzione, l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema della povertà e marginalità, e la stipula di accordi con enti e organizzazioni per il reperimento delle risorse necessarie.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II – Soci e Organi Sociali

ART. 7 (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, nonché altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'eventuale ammissione quali associati di enti del Terzo settore o di altri enti senza scopo di lucro avviene nel rispetto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e, in ogni caso, non può determinare il controllo dell'Associazione da parte di tali enti, né in termini di maggioranza dei voti in assemblea né mediante particolari diritti amministrativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli enti associati partecipano e votano in assemblea per mezzo del legale rappresentante o di un delegato; ciascun ente ha diritto ad un solo voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).



Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe se i soci sono meno di cinquecento o di cinque deleghe se sono pari o superiori a cinquecento.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di quattro anni e sono rieleggibili per due mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il già menzionato requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO III – Disposizioni Economiche e Finali

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;



- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, oppure, ricorrendone i presupposti di legge, il rendiconto di cassa, in conformità agli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e alle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Restano ammessi rapporti di lavoro o di collaborazione con soci non volontari, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

